



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 78 DEL 27/05/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 23/05/2025 RELATIVA ALLO SPECCHIO ACQUEO ANISTANTE LA SPIAGGIA DI SECCHETO

IL SINDACO

Visto l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. che disciplina il potere del Sindaco all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 30.05.2008 (attuazione della Direttiva 2006/7/CE del 15.02.2006 e s.m.i.) che determina le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai Comuni anche la competenza di delimitare prima dell'inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato dal D.M. del Ministero della Salute del 19.04.2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. n.116 del

30.05.2008, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6667 del 26/03/2024 con la quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione per la stagione 2024 e dato atto che analogo Decreto è in fase di redazione per la stagione 2025;

Vista la nota dell'ARPAT acclarata dagli uffici comunali in data 23/05/2025 - Prot. n. 8015 con la quale si comunicava a questo Ente che dalle campionature di acqua di mare prelevate in data 20/05/2025 presso la stazione di Seccheto, sono emersi risultati sfavorevoli che, sulla base della regola decisionale adottata da ARPAT per la valutazione di conformità, l'area omogenea risulta non idonea alla balneazione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 23/05/2025 con la quale si poneva il divieto di balneazione dello specchio acqueo antistante la spiaggia di Seccheto compreso tra i punti **Punto 1:** 42°44'4.96"N, 10°10'33.08"E; **Punto 2:** 42°44'5.21"N, 10°10'47.16"E;

Vista la nota inviata da ARPAT ed acclarata al prot. n. 8067 del 26/05/2025 con la quale si comunica che le analisi dei parametri effettuate sulle acque di mare prelevate il 23/05/2025 presso la stazione di Seccheto, hanno dato esito favorevole e che pertanto l'Area omogenea risulta essere nuovamente idonea alla balneazione

Ritenuto pertanto doveroso rimuovere l'interdizione temporanea della balneazione all'interno dello specchio acqueo della spiaggia di Seccheto precedentemente ordinata;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

DI RIMUOVERE IL DIVIETO DI BALNEAZIONE imposta con Ordinanza n. 75 del 23/05/2025, dalla data di adozione della presente Ordinanza, dello specchio antistante la spiaggia di Seccheto compreso tra i punti **Punto 1:** 42°44'4.96"N, 10°10'33.08"E; **Punto 2:** 42°44'5.21"N, 10°10'47.16"E; come da planimetria in calce alla presente.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia trasmessa, al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio ed alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, all'ASA S.p.a. e ad ARPAT alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed al Consorzio CB5 Toscana Costa;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)